



COMUNE DI ORTE

PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 03/11/2025

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ “IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS CON ANNESSA COGENERAZIONE da 0,998 Mwe Loc. Piani di Terrabella ad Orte (VT) Soc. Agricola AGRITIROL S.r.l. AUTORIZZATO CON P.A.S. DETERMINAZIONE N. 192 DEL 06/11/2025

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale, in località Piani di Terrabella, Foglio 55, part.lla 198-199-200, è ubicato un IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS CON ANNESSA COGENERAZIONE, di proprietà della Soc.tà Agricola AGRITIROL Srl autorizzata con Procedura Abilitativa Semplificata PAS n. 192 del 06/11/2024, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28 del 03/03/2011 e delle Linee Guida Nazionali sull'installazione delle energie rinnovabili DM 10/09/2010, per una modifica sostanziale dell'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS CON ANNESSA COGENERAZIONE da 0,998 Mwe, in Loc.tà Piani di Terrabella – Soc.tà Agricola AGRITIROL Srl
- a partire dal mese di giugno e fino ad oggi, sono pervenute agli Uffici di questa Amministrazione Comunale numerose segnalazioni da parte di abitanti del Comune di Orte, che hanno lamentato forti odori molesti derivanti dall'impianto di produzione biogas;
- le segnalazioni si sono intensificate, anche per effetto dello svolgimento delle operazioni di spandimento dei concimi, creando uno stato di serio allarme e disagio tra la popolazione residente;
- i disagi creati dalle forti emissioni odorigene sono stati oggetto, altresì, di esposti da parte dell'amministrazione comunale di Vasanello e della Stazione di Carabinieri Nucleo di Vasanello;
- con nota protocollo n. 13031 del 27/06/2025, il Settore V Urbanistica Ambiente del Comune di Orte ha richiesto un intervento di controllo e vigilanza sulle operazioni agricole e campionamento ambientale agli organi deputati quali ASL, ARPA LAZIO, Carabinieri Forestali;
- in attesa degli esiti dei controlli dei suddetti Enti e Autorità di vigilanza, questa amministrazione ha ritenuto necessario promuovere la tutela dell'ambiente e migliorare le condizioni di vivibilità della comunità residente nel Comune di Orte e dei comuni limitrofi, ed ha emesso Ordinanza Sindacale contingibile e urgente art. 50, comma 5 del D.Lgs.

267/2000, n. 6 del 04/07/2025: “Interventi diretti a limitare le emissioni di sostanze odorigene – Divieto di spandimento concimi su terreni agricoli”;

- i limiti, le prescrizioni ed i divieti imposti con Ordinanza Sindacale n. 6 del 04/07/2025, non hanno portato ad una risoluzione del problema delle emissioni odorigene, che si è ripresentato più volte come segnalato con mail e pec da parte di numerosi cittadini e verificato in loco da parte della Polizia Municipale come riportato nei verbali protocolli n. 17504 del 03/09/2025 e n. 19489 del 29/09/2025;

TENUTO CONTO:

- del parere prot. n. 35526 del 01/10/2024, con prescrizioni e precisazioni della Provincia di Viterbo – Unità di Progetto Tutela del Territorio – Servizio Politiche Ambientali, Bonifiche, Tutela Aria, Acque e Gestione Rifiuti – A.U.A. ex DPR 59/2013, relativamente al comparto emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e comparto scarichi idrici ai sensi dell’art. 124 del medesimo decreto nell’ambito della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e ss.mm.ii, indetta dal Comune di Orte, per la Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 28 del 03/03/2011, e delle Linee Guida nazionali sull’installazione delle energie rinnovabili DM 10/09/2010, per una modifica sostanziale di “IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS CON ANNESSA COGENERAZIONE da 0,998 Mwe Loc.tà Piani di Terrabella – Soc.tà Agricola AGRITIROL Srl
- della Determinazione del Settore V – Urbanistica ed Edilizia – Ambiente – Servizi Cimiteriali – Commercio del Comune di Orte, n. 192 del 06/11/2024, di Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria asincrona ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per la Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 28 del 03/03/2011, e delle Linee Guida nazionali sull’installazione delle energie rinnovabili DM 10/09/2010, con recepimento delle prescrizioni e precisazioni, indicate nel parere favorevole espresso dall’Ufficio Unità di Progetto Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo
- della richiesta di intervento di controllo sulle operazioni agricole e campionamento ambientale agli organi deputati quali ASL e ARPA LAZIO, con nota protocollo n. 13031 del 27/06/2025;
- del verbale di sopralluogo effettuato in data 16/07/2025 da parte della ASL Viterbo prot. n. 68147 del 06/08/2025 assunto al protocollo di questo Ente al n. 15862 del 07/08/2025;
- del verbale di sopralluogo DPA.SVT.AIA n. 106/2025, effettuato in data 24/07/2025, da funzionari di ARPALAZIO Dipartimento Pressioni sull’Ambiente, assunto al protocollo del Comune di Orte al n. 14993 del 28/07/2025, con il quale l’Ente si è **riservato di effettuare ulteriori valutazioni in merito all’ottemperanza delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo e della normativa vigente solo a valle dell’esame completo di tutte le informazioni acquisite durante il presente sopralluogo nonché dell’eventuale documentazione richiesta che perverrà agli atti della scrivente Agenzia**
- dell’esito dei prelievi di campioni di aria ambientale effettuati in data 09/08/2025, all’interno dell’impianto di Biogas dalla **CBF lab. S.r.l., Via dello Scalo snc – 05026 – Montecastrilli**, incaricata dalla Soc.tà Agritrol di effettuare indagine olfattometrica, come prescritto al punto 4.12.12 – Ventilazione Compost – Comparto emissioni in atmosfera, punto 9) del parere della Provincia di Viterbo prot. n. 35526 del 01/10/2024, il quale metteva in evidenza che: *a ns avviso necessita di:*

- Installazione impianto di depurazione acque di prima pioggia e di troppo pieno delle vasche;
- Piantumazione perimetrale iniziando dal settore laguna, per poi procedere, nel tempo, a tutto l'impianto
- Installazione di pareti perimetrali nelle aree di stoccaggio, ove possibile in relazione alla movimentazione con gli automezzi;

PRESO ATTO del verbale trasmesso degli esiti del sopralluogo da ARPA LAZIO con protocollo n. 29/10/2025.0076522.U acquisito al protocollo del Comune di Orte al n. 21523 del 30/10/2025, nel quale viene evidenziato che:

"L'ispezione condotta presso l'impianto della Società Agritirol S.r.l. sito in Loc. Piani di Terrabella snc, nel Comune di Orte (VT) ha evidenziato le violazioni relative alla normativa ambientale di seguito riportate.

- *Violazioni di natura penale relative alla normativa ambientale*

1) *Le aree scoperte di stoccaggio, lavorazione e transito mezzi non risultavano servite da alcun sistema di raccolta, separazione e trattamento delle acque meteoriche e di prima pioggia previsto dalle NTA del PTAR Regione Lazio 2018 (DCR 18 del 23/11/2018). Tale condotta comporta la violazione della normativa regionale sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, condotta sanzionata dall'art. 137 comma 9 del D.Lgs. 152/06.*

- *Violazioni di natura amministrativa relative alla normativa ambientale*

1) *Dalla verifica ispettiva è emerso che il motore endotermico di valorizzazione energetica del biogas, installato in un locale seminterrato, presentava camino orizzontale, con sbocco posto ad altezza circa pari al piano campagna. La configurazione del camino non è conforme alle disposizioni dell'Allegato 1 del PRQA, DCR n.8 del 05/10/2022 della Regione Lazio, in violazione dell'art. 271 comma 4 del D.Lgs. 152/06.*

2) *La torcia di emergenza non risultava dotata di contatore di funzionamento, in violazione delle disposizioni dell'art. 6 comma 7 del PRQA DCR n.8 del 05/10/2022 della Regione Lazio e quindi dell'art. 271 comma 4 del D.Lgs. 152/06" ULTERIORI EVIDENZE e DIFFORMITA' ALLA P.A.S. n. 192 del 06/11/2024;*

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza delle Amministrazioni in indirizzo, precisando che ARPA Lazio non ha competenza nella proposta di eventuali sanzioni per inottemperanza alle prescrizioni contenute nella P.A.S.,

si riportano di seguito ulteriori evidenze emerse dall'ispezione:

*Digestato prodotto: Dalla documentazione di verifica delle caratteristiche del digestato agroindustriale emerge che il digestato prodotto non risulta conforme ai requisiti indicati dalla Parte B dell'allegato IX del DM 25/02/2016 e richiamati dalla DCR n.3/2024 della Regione Lazio. Come previsto dalle norme tecniche richiamate e dall'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, **il digestato con tali caratteristiche non potrà essere utilizzato per lo spandimento agronomico e dovrà essere gestito come rifiuto.***

Condizioni generali e descrizione dei luoghi

- *Il sito era privo di una completa recinzione perimetrale e barriera arborea.*

- *La baia denominata in planimetria autorizzata "trincea 1 esistente", al cui interno era presente materiale liquido riconducibile ad acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari, risultava parzialmente priva muratura. Il liquido risultava contenuto da una barriera in terra, visivamente non provvista di impermeabilizzazione. Alla luce delle norme tecniche DM n. 5046 del 25/02/2016 e della DCR n. 3 del 03/04/2024 della Regione Lazio, si rappresenta che le condizioni di stoccaggio delle acque di vegetazione nella trincea 1 non risultano conformi alle previsioni del Decreto.*

Per l'adeguamento alle previsioni delle norme tecniche richiamate deve essere realizzata una impermeabilizzazione completa della trincea 1. Nelle more della realizzazione dell'impermeabilizzazione, è necessario che il Gestore provveda a rimuovere il materiale liquido stoccato nella medesima e a trasferirlo in uno spazio idoneo.

- Affinché l'impianto sia conforme al progetto autorizzato, entrambe le aree denominate "trincea 1 esistente" e "trincea 2 esistente" devono essere destinate alla maturazione/compostaggio del digestato solido a fine del ciclo produttivo.

- Presso le trincee 1 e 2 non sono stati riscontrati i sistemi di raccolta di liquidi di sgrondo e/o dilavamento indicati nella planimetria autorizzata.

Emissioni in atmosfera

- Tutti i punti di emissione presso lo stabilimento non risultavano identificati con marcatura visibile di colore contrastante.

- I punti di emissione convogliata E1 e E2 non presentavano alcuna presa di misura.

- La torcia di emergenza risultava priva di serbatoio di GPL per l'alimentazione.

- Non risulta pervenuta ad ARPA Lazio la comunicazione preventiva delle date degli autocontrolli sul punto di emissione E1.

- Si segnala che nella documentazione acquisita da ARPA Lazio il registro di funzionamento della torcia di emergenza non risulta presente.

- Nella relazione dell'indagine olfattometrica trasmessa dalla Società non sono riportate le valutazioni nel periodo invernale compreso nei 180 giorni definiti dall'atto autorizzativo.

- Entro 180 giorni dal rilascio, la P.A.S. prescrive alla Società l'esecuzione di un'indagine olfattometrica, condotta tramite due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale), con le modalità indicate nel Decreto direttoriale n.309 del 28/06/2023. La stessa prescrizione prevede di comunicare, con un preavviso di 15 giorni, le date delle misurazioni al Comune di Orte, Provincia di Viterbo, ARPA e ASL SIP. A tale riguardo si rappresenta che agli atti di ARPA Lazio non risultano pervenute comunicazioni riguardanti indagini condotte nei 180 giorni successivi all'emissione della PAS.

Acque reflue

- La griglia installata in prossimità dell'area SOA solidi, denominata in planimetria "canaletta grigliata raccolta reflui", risultava parzialmente ostruita da materiale solido.

- Presso l'impianto non è stata riscontrata la configurazione impiantistica rappresentata in planimetria autorizzata. La "vasca raccolta acque reflue" non risulta riportata nella planimetria autorizzata scarichi. Tale planimetria prevede, per le acque raccolte dalla "canaletta grigliata raccolta reflui", la confluenza al collettore di raccolta intermedio e al punto di scarico finale. Non risulta prevista l'immissione delle stesse nel ciclo produttivo. La planimetria rappresenta unicamente il conferimento ai fermentatori dei reflui provenienti dai sistemi di rilancio delle trincee 1 e 2.

RILEVATO che l'art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dispone che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RILEVATO che l'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dispone che Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il decreto ministeriale 19 aprile 1999 (Codice di buona pratica agricola);

- il decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

ORDINA

1. **La sospensione immediata e temporanea dell'attività dell'impianto di produzione di biogas** sito in Località Piani di Terrabella, gestito dalla società AGRITIROLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. p.iva 02591250218, a decorrere dalla notifica della presente ordinanza e fino a nuova disposizione;
2. **È fatto divieto** di immettere nuovi materiali organici o biomasse nell'impianto fino a diversa disposizione dell'Autorità competente;
3. La società dovrà adottare **tutte le misure necessarie** a garantire la messa in sicurezza dell'impianto, lo smaltimento dei materiali in giacenza secondo la normativa vigente e la prevenzione di emissioni odorigene o altri fenomeni inquinanti;
4. La sospensione potrà essere **revocata** previa verifica da parte di ARPA e ASL del ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria;

DISPONE

che, ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per tutto il periodo di validità, nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente.

AVVERTE

che nei confronti di chi contravverrà alle disposizioni contenute nella presente ordinanza verrà applicata, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, oltre che sanzioni previste dalle normative di riferimento in materia.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia notificata:

impianto di produzione BIOGAS, soc. AGRITIROLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. p.iva 02591250218

ASL di Viterbo;

ARPA Lazio Sede di Viterbo;

ai Carabinieri di Orte;

ai Carabinieri Forestali stazione Bassano in Teverina

alla Questura di Viterbo;

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo;

alla Prefettura di Viterbo;

alla Provincia di Viterbo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

PRIMIERI Dino